

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Natura – Sede - Durata

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata con denominazione sociale "**Lucca Promos – Società consortile a responsabilità limitata**"; o in forma abbreviata "Lucca Promos s.c.r.l."

Articolo 2 – Natura

La società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile e non ha scopo di lucro.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 3 – Sede

La società Consortile ha sede legale nel comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111-ter disp. Att. C.C.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso con semplice delibera dell'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 4 – Durata

La durata della società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

Attività costituente l'oggetto sociale

Articolo 5 – Attività costituente l'oggetto sociale

La società ha lo scopo di promuovere e favorire, nell'interesse dei soci consorziati, lo sviluppo dell'economia della provincia di Lucca intervenendo nei seguenti settori di attività:

- operare nell'ambito della formazione, informazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento ad un'utenza manageriale, imprenditoriale e per la nuova impresa;
- svolgere attività di informazione ed assistenza in campo finanziario e creditizio in particolare per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi allo sviluppo delle imprese e del sistema economico;
- realizzare studi economici, indagini, ricerche e progetti relativi all'analisi economica del territorio, del sistema delle imprese ed al loro sviluppo;
- rafforzare la presenza del sistema locale delle imprese sui mercati esteri e favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione internazionale;
- favorire la partecipazione del territorio a progetti a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti;
- promuovere lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- elaborare progetti, studi di fattibilità negli ambiti di competenza e comunque svolgere ogni altra azione che può contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio provinciale.

La società può partecipare ad associazioni, consorzi, enti od altri soggetti, nonchè acquisire

partecipazioni in Società che abbiano scopi complementari o connessi al proprio, o che siano da essa promosse.

La società può erogare servizi anche a soggetti non consorziati.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (nei limiti vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili o necessarie per il perseguimento degli scopi Sociali.

La società può acquisire finanziamenti presso i Soci, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge in materia.

TITOLO III

Capitale sociale – Contributi

Articolo 6 – Capitale Sociale

6.1 Il Capitale sociale è di Euro cinquecentomila (Euro 500.000,00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Il Capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme, in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società.

Articolo 7 – Contributi

Nel perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento, da parte dei soci, di contributi in denaro, in proporzione alle quote detenute nel capitale sociale, a norma dell'articolo 2615-ter c.c., occorrenti per il funzionamento della Società e per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, egli ha facoltà di recedere dalla Società nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 9, punto 8, del presente statuto.

TITOLO IV

Soci – Trasferimento quote

Articolo 8 – Soci

In ragione delle finalità consorziali perseguite possono essere soci della società esclusivamente: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, l'Amministrazione Provinciale di Lucca e ogni altro soggetto o ente pubblico.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Articolo 9 – Prelazione, opzione, recesso ed esclusione

9.1 Il socio che voglia trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote ovvero i diritti di opzione spettanti, in caso di aumento di capitale, a terzi che abbiano i requisiti per diventare Soci della società, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione od all'Amministratore Unico della società consortile a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il nome dell'acquirente e il prezzo, offrendone l'acquisto in prelazione agli altri soci alle condizioni e secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ne dà comunicazione agli altri soci inviando loro lettera raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

9.3 I soci interessati devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione alla propria quota sociale, l'offerta, indicando altresì l'intenzione di acquisire le quote o i diritti di opzione offerti, per i quali non vi fosse accettazione da parte degli altri soci.

9.4 Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di quote o dei diritti di opzione offerti, esse sono inefficaci.

9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dà comunicazione al socio offerente delle adesioni ricevute.

9.6 Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico si pronuncia in merito al gradimento degli acquirenti indicati nell'offerta di prelazione ed in caso di gradimento ne dà comunicazione agli altri soci autorizzando la vendita a terzi ai patti ed alle condizioni indicati nell'offerta iniziale. In caso di mancato gradimento ne dà comunicazione ai soci senza obbligo di motivazione ed in tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società secondo quanto previsto al successivo punto 9.8.

9.7 In caso di aumento di capitale, deliberato al solo fine di consentire l'ingresso di nuovi soci, può essere escluso il diritto di opzione di cui all'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile e non opera la clausola di gradimento di cui al precedente punto 9.6.

9.8 Nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e negli altri casi previsti dal presente statuto, ciascun socio può recedere dalla società dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno centoottanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico che all'uopo convoca l'assemblea per le deliberazioni conseguenti.

9.9 La qualità di socio si perde anche per esclusione. Il socio può essere escluso, da parte dell'Assemblea, quando è in mora con i versamenti di cui all'art. 7 per tre anni.

L'esclusione è decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Il socio può ricorrere all'arbitro unico, previsto dall'articolo 26 del presente statuto, entro 30 giorni dalla comunicazione al socio del provvedimento stesso, pena decadenza.

9.10 Il socio receduto od escluso ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 c.c. Il recesso o l'esclusione non libera comunque il recedente o l'escluso dagli obblighi assunti nei confronti della società.

TITOLO V

Organi sociali

Articolo 10 – Organi sociali

Sono organi della Società Consortile:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Presidente e il Vice-Presidente (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione);
- il Collegio Sindacale o il Revisore unico.

Articolo 11 – Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita a norma dei successivi articoli, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti al Registro Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e sempre purchè siano in regola con i contributi dovuti ai sensi del presente Statuto.

11.3 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da chiunque non sia amministratore, dipendente o rivesta cariche di controllo nella Società, mediante semplice delega scritta a norma dell'art. 2372 del codice civile.

11.4 Al Presidente dell'Assemblea spetta la constatazione della regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento all'Assemblea, oltre all'identificazione del socio intervenuto in proprio o per delega.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro i limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

12.2 La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

12.3 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo dell'adunanza, eventualmente anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, il giorno e l'ora, nonchè l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico e tutti i membri del Collegio Sindacale od il Revisore unico e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta, ferme le rafforzate maggioranze previste dall'articolo 2479-bis c.c., per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge.

13.3 Ogni socio ha diritto a un voto proporzionale alla quota di capitale di sua titolarità.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'assemblea deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

dall'Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente.

14.2 Spetta a chi presiede dirigere e regolare la decisione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

14.3 Spetta all'Assemblea designare il Segretario, il quale può essere anche non socio della società.

Articolo 15 – Attribuzioni dell'Assemblea

In ogni caso l'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- discute ed approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- approva il Piano di Impresa proposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e le direttive generali di gestione della Società e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge, ivi compreso l'ammontare dei contributi previsti dall'art.7;
- nomina i membri del Collegio sindacale designandone il presidente, od il Revisore unico, determinandone il compenso;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e ne determina il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- delibera su ogni altra questione ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.
- delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo;

Articolo 16 – Amministrazione

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico.

16.2 L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

16.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si procede come previsto dal codice civile

16.4 Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, oppure, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio decade. In tal caso, un membro del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di controllo inoltra comunicazione scritta ai soci affinché l'Assemblea provveda con urgenza alle nomine. L'Organo di controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio

17.1 Il consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce presso la sede sociale o altrove nel territorio dell'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno nonché quando la maggioranza dei suoi componenti, ne faccia richiesta scritta al Presidente anche a mezzo telefax o e-mail.

17.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della riunione con le stesse modalità.

17.3 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

17.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

17.5 Il Consiglio si avvale dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei

propri membri.

17.6 Potranno, inoltre, essere invitati a partecipare al Consiglio, su invito del Presidente, personalità, tecnici ed esperti senza diritto di voto.

17.7 Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

17.8 L'assenza ingiustificata da parte di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del Consigliere stesso.

Articolo 18 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Articolo 19 – Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e per il raggiungimento dello scopo sociale ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea dei Soci.

19.2 Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico nomina il Direttore della Società attribuendogli tutte le deleghe e i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale oltre quanto previsto dall'art. 22 e definendone il compenso.

Articolo 20 – Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, o in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Vice-Presidente, spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio. Al Direttore spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società per quanto di sua competenza e nei limiti dei poteri conferiti dall'art 22, nonché di eventuali ulteriori deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Articolo 21 – Sindaci e revisione legale dei conti

21.1 In presenza dell'obbligo di nomina di un organo di controllo l'assemblea dei soci ha la facoltà di nominare alternativamente un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, o un revisore unico, scelti nel Registro dei Revisori legali.

21.2 In caso di organo collegiale il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea con propria decisione.

21.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

21.4 La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

21.5 In caso di organo collegiale è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare all'attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

21.6 I sindaci o il revisore sono rieleggibili.

21.7 Il compenso dei sindaci o del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'Ufficio.

21.8 L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti.

Articolo 22 – Direttore

Il Direttore provvede agli adempimenti degli atti necessari al funzionamento della Società Consortile; cura l'istruttoria degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico al quale riferisce, altresì, dello stato di attuazione dei piani di impresa approvati; cura l'attuazione delle delibere e direttive del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico agendo nel limite dei poteri delegatigli; cura i rapporti con i terzi, ai fini del coordinamento delle rispettive attività.

In particolare il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;
- b) adotta ogni provvedimento relativo al personale ivi incluso l'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e la destinazione;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- e) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti organi deliberanti;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;
- g) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

TITOLO VI

Esercizi – Bilanci

Articolo 23 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio

24.1 Il bilancio dovrà essere presentato all'esame dell'Assemblea entro i termini di cui all'art.12.1 del presente statuto.

24.2 Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale nei limiti di legge e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento – Liquidazione – clausola arbitrale e disposizioni finali

Articolo 25 – Scioglimento-Liquidazione

Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società ai sensi dell'art.2484 del codice civile, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso, dovranno essere stabiliti dall'Assemblea a norma dell'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 26 – Clausola arbitrale

26.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, tutte purchè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal

Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

26.2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

26.3 L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 27 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Bertuccelli Osvaldo - Domenico Costantino.